

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento per la disciplina dei contratti

(deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 24 aprile 1992)

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Imparzialità, efficienza ed economicità

Art. 3 Programmazione

Art. 4 Il programma di opere pubbliche

Art. 5 Commissione consultiva

Art. 6 Nomina, composizione e compensi della Commissione consultiva

Titolo II Attività negoziale

Art. 7 Sovrintendenza dell'attività negoziale

Art. 8 Ufficio contratti

Art. 9 Funzioni dell'ufficio contratti

Art. 10 Responsabile della procedura contrattuale

Art. 11 Gestione del contratto

Art. 12 Integrità del contratto

Art. 13 Sovrintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche

Art. 14 Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

Art. 15 Rilascio copie documenti tecnici

Titolo III Deliberazione a contrattare

Art. 16 Proposta di contratto

Art. 17 Deliberazione a contrattare

Titolo IV Disposizioni

Art. 18 Interessi - Subappalti - Concessioni

Art. 19 Capitolati di oneri

Art. 20 Capitolati di opere pubbliche

Art. 21 Arbitrato

Art. 22 Responsabilità

Art. 23 Diritti di segreteria

Art. 24 Registrazione

Art. 25 Interpretazione dei contratti

Art. 26 Integrazione e revisione prezzi

Art. 27 Atti di sottomissione e atti aggiuntivi

Art. 28 Spese contrattuali

Art. 29 Documentazione antimafia

Art. 30 Deposito spese contrattuali

Art. 31 Premi di incentivazione

Art. 32 Cauzione

Titolo V La stipulazione

Art. 33 La stipulazione del contratto

Titolo VI I modi di scelta del privato contraente

Art. 34 Asta pubblica

Art. 35 Licitazione privata

Art. 36 Appalto concorso

Art. 37 Concorso di idee

Art. 38 Trattativa privata

Titolo VII I pubblici servizi

Art. 39 Pubblici servizi
Titolo VIII I sistemi alternativi
Capo I I servizi in economia
Art. 40 Generalità
Art. 41 Eventi eccezionali
Art. 42 Modalità di esecuzione
Capo II Contratti ricorrenti per esigenze economiche
Art. 43 Acquisti ricorrenti
Art. 44 Programmazione
Art. 45 Deliberazione a contrattare
Art. 46 Acquisti per esigenze straordinarie e sopravvenute
Art. 47 Contratti per esigenze economiche
Art. 48 Regolamento dell'Economato
Capo III La concessione
Art. 49 Concessione di sola costruzione
Art. 50 Concessione di committenza
Art. 51 Concessione di costruzione e gestione
Art. 51 bis Cumuli
Titolo IX Affidamento di incarichi di consulenza professionale di collaborazione scientifica e di ricerca
Art. 52 Ambito di applicazione
Art. 53 Natura giuridica e distinzioni
Art. 54 Disciplina e presupposti
Art. 55 Procedure
Art. 56 Iscrizioni in albo speciale e rotazione degli incarichi
Art. 57 Contratto di ricerca
Titolo X Contratti speciali
Capo I Leasing
Art. 58 Leasing promozionale
Art. 59 Leasing pubblico
Art. 60 Leasing mobiliare
Art. 61 Leasing immobiliare
Art. 62 Limitazioni
Art. 63 Indisponibilità dei beni
Capo II Engineering
Art. 64 Engineering
Art. 65 Tipi di engineering
Art. 66 Prestazione del commissionario
Art. 67 Controllo e collaudi
Art. 68 Modalità di scelta
Capo III Factoring
Art. 69 Factoring
Titolo XI Albi dei costruttori dei fornitori e dei collaudatori
Capo I Istituzione
Art. 70 Istituzione degli albi
Art. 71 Diritto di iscrizione
Capo II Albo dei fornitori
Art. 72 Categorie merceologiche
Art. 73 Domanda di iscrizione
Art. 74 Requisiti di ordine generale
Art. 75 Iscrizione

Art. 76 Modifica dell'iscrizione
Art. 77 Cancellazione dall'Albo
Art. 78 Procedure per la cancellazione
Art. 79 Revisione dell'Albo
Art. 80 Prima formazione dell'Albo
Capo III Albo dei collaudatori
Art. 81 Albo dei collaudatori
Art. 82 Compensi
Capo IV Albo degli appaltatori di opere pubbliche
Art. 83 Albo comunale degli appaltatori di opere pubbliche
Art. 84 Categorie di iscrizione
Art. 85 Requisiti di ordine generale per l'iscrizione
Art. 86 Commissione dell'Albo
Art. 86 bis Bollettino degli appalti e degli incarichi
Titolo XII Disposizioni finali e transitorie
Art. 87 Norme di rinvio
Art. 88 Rapporti contrattuali in corso
Art. 89 Entrata in vigore

| Home Page | Altri regolamenti del Comune |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti, in materie attinenti a competenze proprie ed a quelle delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.
2. Il Comune ha piena autonomia negoziale nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni legislative che ne disciplinano l'attività.
3. Il Comune può stipulare convenzioni, contratti tipici ed atipici, emanare atti unilaterali anche per lo svolgimento di attività di supporto, o integrative dei propri compiti istituzionali.
4. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permutazioni, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti, conseguenti a procedura "aperta", "ristretta" o "negoziata", ovvero con i sistemi in "economia" o della "concessione".

Art. 2

Imparzialità efficace ed economicità

1. Il Consiglio comunale, o la Giunta comunale, secondo le rispettive competenze, deliberano motivatamente per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura tecnicamente e giuridicamente idonea a garantire l'economicità e l'efficacia delle iniziative, la speditezza e l'efficienza dell'azione amministrativa, privilegiando criteri che valgano a stimolare la concorrenza tra imprenditori ed assicurando in ogni caso i principi dell'imparzialità e della parità di trattamento tra i concorrenti.
2. L'azione dell'Amministrazione deve inoltre ispirarsi al metodo della programmazione evidenziandosi nelle scelte la selezione degli obiettivi da raggiungere, la ricognizione dei mezzi disponibili e la determinazione dei tempi di realizzazione.
3. La Giunta comunale trasmette al Consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno, un riepilogo dei contratti in corso, nonché una relazione programmatica concernente le opere ed i lavori, le acquisizioni, le alienazioni, le prestazioni di servizi e le ricerche che si presume debbano porsi in essere entro il 31 dicembre dello stesso anno. Analogo adempimento compete alla Giunta in ordine all'attività contrattuale degli Enti ed Aziende Comunali.

Art. 3

Programmazione

1. Per realizzare gli obiettivi con la massima efficienza ed economicità l'attività contrattuale deve essere svolta nei limiti della programmazione di bilancio nella quale siano valutate le varie esigenze collettive da soddisfare e siano determinate le relative priorità, tenendosi anche conto della esigenza della migliore utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, con la creazione di un quadro organico dove ogni iniziativa sia collegata razionalmente con le altre previste.
2. Per conseguire una valutazione coordinata e comparativa di tutte le iniziative previste e che possono essere realizzate in rapporto ai mezzi disponibili in bilancio, l'attività contrattuale viene inquadrata nella relazione previsionale e programmatica, per i contratti che si prevede di stipulare

nel corso dell'esercizio e nel bilancio pluriennale per i contratti la cui attuazione si prevede avvenga nel corso della validità del bilancio stesso.

Art. 4

Il programma di opere pubbliche

1. Il Consiglio comunale su proposta della Giunta approva il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;

b) le linee di indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

3. Sono considerati prioritari il completamento di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli Uffici competenti.

5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.

Art. 5

Commissione consultiva

1. Per garantire la legittimità e l'opportunità delle scelte contrattuali di competenza degli organi collegiali, è istituita la commissione per le procedure contrattuali, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa.

2. La Commissione collabora con la formazione di suggerimenti e raccomandazioni, con la soluzione di quesiti, con l'interpretazione di leggi e con la predisposizione di regole e norme contrattuali.

3. Esprime pareri sulla regolarità e convenienza dei progetti di contratto, sui sistemi di scelta dei contraenti e sui capitolati per i contratti di importo superiore a cinque miliardi, se relativi ad opere pubbliche, e ad un miliardo negli altri casi.

4. La Commissione può esprimere solo pareri non vincolanti.

Art. 6

Nomina, composizione e compensi

della Commissione consultiva

1. Il Consiglio comunale elegge la Commissione consultiva di cui il Segretario generale è membro di diritto. Gli altri quattro esperti devono essere scelti:

a) uno tra i professori universitari di ruolo in materie tecnica- contabili o tra qualificati esperti;

b) uno tra i docenti universitari in materie giuspubblicistiche, o tra notai o tra qualificati esperti;

c) uno tra i magistrati amministrativi in quiescenza,

d) uno tra gli iscritti, da almeno dieci anni, nell'Albo degli architetti o ingegneri che non eserciti la libera professione nel Comune.

2. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili non più di due volte consecutive.

3. Le cause di revoca o decadenza sono le stesse previste per i Revisori dei conti.

4. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed un vice presidente scelti tra i componenti eletti dal Consiglio comunale.

5. Con la delibera di nomina il Consiglio comunale determina l'ammontare del gettone di presenza di spettanza dei componenti della commissione.

TITOLO II

ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 7

Sovrintendenza all'attività negoziale

1. Il Segretario generale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti contrattuali disciplinati dal presente Regolamento e dalla legge.

2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti.

Art. 8

Ufficio contratti

1. Per un funzionale adeguamento e coordinamento dei servizi amministrativi alle necessità dell'attività contrattuale è istituito un Ufficio contratti, incardinato nella Segreteria generale.

Art. 9

Funzioni dell'Ufficio contratti

1. All'Ufficio sono demandati, d'intesa con i servizi interessati, gli adempimenti istituzionali successivi alla delibera di indizione della gara, la predisposizione dello schema di contratto, e le formalità successive alla stipula dello stesso. Restano attribuite alle direzioni istituzionalmente competenti per materia la predisposizione dei provvedimenti deliberativi per l'indizione della gara e la redazione dei capitolati di oneri generali e speciali.

2. L'Ufficio funziona da struttura di supporto per l'Ufficiale rogante.

3. L'Ufficio predispone gli elementi per la relazione riepilogativa dei contratti di competenza della Giunta comunale.

4. Per le procedure contrattuali più complesse che interessano più servizi il responsabile dell'Ufficio promuove la riunione dei funzionari dei settori competenti per concordare gli indirizzi operativi.

5. L'Ufficio provvede allo svolgimento di studi ed alla risoluzione di quesiti in materia contrattuale.

Art. 10

Responsabile della procedura contrattuale

1. Il dirigente dell'Ufficio contratti assume la responsabilità dell'iter procedurale del contratto dalla esecutività della deliberazione fino all'esaurimento degli adempimenti conseguenziali alla stipula.

2. Tale iter procedurale comprende la pubblicazione dell'avviso di gara; la predisposizione e l'inoltro ai partecipanti dell'invito; la predisposizione dello schema di deliberazione di Giunta di approvazione degli esiti della gara; la pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara nonché dell'impresa vincitrice; la predisposizione del contratto; al registrazione dello stesso e le formalità connesse.

In particolare, ferme restando le disposizioni dettate dalla vigente normativa, quando si provveda alla pubblicazione dell'avviso mediante affissione all'albo pretorio, questa dovrà essere affiancata anche da pubblicità muraria mediante manifesti.

3. Il dirigente dell'ufficio proponente, presidente della commissione di gara e firmatario del contratto, è responsabile della puntuale esecuzione dello stesso e presenta alla Giunta, alla fine di ogni esercizio finanziario, una dettagliata relazione contenente l'indicazione dei tempi impiegati nei lavori e nelle forniture di maggiore rilevanza, uno studio dei costi contenuti in rapporto alle

situazioni settoriali di mercato, nonché una proposta complessiva di piano dei prevedibili contratti per l'anno successivo.

4. Ove la fornitura sia stata richiesta da più servizi il Segretario generale determina il dirigente che assume la presidenza della commissione, stipula i contratti e resta responsabile della gestione del contratto ai sensi del successivo art. 11.

5. Per l'entità di spesa autorizzata costituente il valore economico del contratto, il dirigente dell'ufficio proponente liquida la spesa complessivamente o per stati di avanzamento, secondo le prescrizioni contrattuali, sottoscrivendo i mandati di pagamento in uno al dirigente della Ragioneria generale. I mandati stessi sono visti dal Segretario generale che potrà delegare il Vice Segretario generale.

6. L'Ufficio contratti è tenuto, nei confronti dei richiedenti, anche estranei all'Amministrazione, comunque direttamente interessati al contratto, a fornire informazioni puntuali ed oggettive sulla situazione ufficiale del procedimento amministrativo e contrattuale.

7. Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato presso l'Ufficio contratti. Questo ufficio provvede, dopo la registrazione, a trasmetterne copia al Servizio proponente affinché ne curi la gestione, nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotazione delle scadenze di pertinenza.

8. L'Ufficio contratti dispone il rimborso dei depositi contrattuali inutilizzati, su istanza di parte.

Art. 11

Gestione del contratto

1. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità del servizio proponente e comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.

2. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari) provvedendo a che non si verifichino, tra l'altro, ritardi che possano ingenerare interessi passivi a carico dell'ente, riferendo tempestivamente al segretario generale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.

Art. 12

Integrità del contratto

1. Non è consentito apportare modifiche all'oggetto, alla forma e alle clausole essenziali indicate nella delibera che precede la stipulazione del contratto. Il Dirigente che sottoscrive il contratto può inserire, in sede di stipulazione, ogni clausola che ritenga opportuna nell'interesse del comune e che non contrasti con gli elementi fissati con deliberazione.

2. In caso di urgente necessità di integrare e variare il contenuto di un contratto in corso di esecuzione, il Dirigente dell'ufficio proponente può disporre per iscritto in attesa della stipula del contratto integrativo in conformità a delibera della Giunta che abbia finanziato l'eventuale maggiore spesa.

Art. 13

Sovrintendenza agli uffici preposti alla realizzazione

di opere pubbliche

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni trimestre dai responsabili di settore, tramite il segretario generale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:

a) impresa appaltatrice,

b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;

c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;

d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle

singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;

e) segnalazione in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.

2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al responsabile del settore entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.

3. Il Sindaco potrà richiedere al responsabile di settore eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

Art. 14

Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

1. Il Sindaco provvede a trasmettere copia degli elenchi e delle schede di cui al precedente articolo, con le sue eventuali osservazioni:

a) alla Giunta comunale, in relazione alle competenze di amministrazione alla stessa attribuite dall'ordinamento;

b) alla commissione consiliare competente in materia di opere pubbliche la quale, sulla base dei dati ricevuti, presenta la relazione generale sullo stato dei lavori pubblici in rapporto al programma

approvato e di cui all'art. 4. La relazione è iscritta all'o.d.g. della prima riunione utile del consiglio comunale e nella stessa discussa nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo di competenza di detto organo.

Art. 15

Rilascio copie documenti tecnici

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata ad istanza copia di tutti gli atti ammessi in visione previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta dell'ufficio contratti, il quale provvederà, mediante apposito bollettario, all'incasso che viene introitato in bilancio.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al Dirigente dell' Ufficio contratti, anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

TITOLO III

DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

Art. 16

Proposta di contratto

1. Il Dirigente preposto al Servizio interessato in modo unico o prevalente formula la proposta di contrattazione indicandone l'oggetto e le esigenze di contenuto e di esecuzione.
2. Nel caso di prevalenza si deve dare atto nella proposta dell'intervenuto concerto con il responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.

Art. 17

Deliberazione a contrattare

1. Sulla base della proposta di cui all'articolo precedente il Consiglio, o la Giunta comunale, secondo le rispettive competenze deliberano l'autorizzazione a contrattare che deve contenere gli elementi e le clausole essenziali del contratto, la scelta delle modalità di individuazione del contraente, nonché le motivazioni che l'hanno determinata.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18

Interessi - Subappalti - Concessioni

1. E' escluso il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.
2. E' vietata la cessione del contratto d'appalto a pena di nullità.
3. Il subappalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'Impresa appaltatrice, qualora sussistano e siano documentate tutte le condizioni previste dalla legge, a meno che gli affidamenti in subappalto non siano indicati già in sede di offerta dalla ditta partecipante alla gara.
4. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata dal Dirigente del Servizio Tecnico competente insieme al Direttore dei lavori, se persona diversa dal Dirigente del Servizio Tecnico. I predetti funzionari, a conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dai pareri prescritti dalla legge.
5. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale alle condizioni previste dalle leggi vigenti, nonché alle altre eventualmente proposte dagli Uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.
6. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 19

Capitolati di oneri

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento il consiglio comunale approva i Capitolati generali contenenti le condizioni che possono applicarsi indistintamente determinati tipi di contratti. Sulla base di questi, la Giunta comunale predisponde ed approva, con la deliberazione autorizzativa della spesa, i Capitolati Speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo, ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie, e contenenti i seguenti elementi:
 - a) oggetto della fornitura, dei lavori e delle prestazioni;
 - b) caratteristiche tecnico-merceologiche;
 - c) ammontare presunto della spesa, sulla base di perizie tecniche aggiornate;
 - d) termini e luogo della consegna;

- e) modalità di esecuzione, di controllo e collaudo;
- f) penalità applicabili per ritardo nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;
- f) penalità applicabili per ritardo nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;
- g) ogni altro obbligo posto a carico delle Ditte fornitrici quali quelli relativi agli oneri fiscali o contrattuali (cauzione, imballo, trasporto, montaggio e simili).

Art. 20

Capitolati di opere pubbliche

1. Fino all'adozione di un proprio Capitolato generale, l'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni del Capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei lavori pubblici.
2. E' condizione essenziale perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto, le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'Ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute
3. Debbono essere specificatamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 del codice civile.

Art. 21

Arbitrato

1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

Art. 22

Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei Capitolati Speciali ricadono sotto la responsabilità del Capo dell'Ufficio Tecnico, o di chi lo sostituisce in caso di assenze od impedimento.
2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure d'appalto, ricadono esclusivamente sul responsabile dell'Ufficio contratti o su di chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 23

Diritti di segreteria

1. I contratti del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza dell'Ufficio contratti.

Art. 24

Registrazione

1. Tutti i contratti di appalto per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione che deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto, quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario, e quelli di sottomissione.

Art. 25

Interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la Comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata, è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice civile per le clausole contenute nei capitolati generali, stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Art.26

Integrazione e revisione prezzi

1. Salvo diversa disposizione di legge, i contratti non possono prevedere pagamenti anticipati nè interessi per le somme che i contraenti debbono anticipare per la loro esecuzione, essendo solo ammessi al pagamenti in acconto, in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni o delle prestazioni fornite. Salvo che per i beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili. E' peraltro ammessa la revisione dei prezzi a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27

Atti di sottomissione e atti aggiuntivi

1. Qualora nel corso di esecuzione dei contratti occorra un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi mediante atto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che le suddette variazioni siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da mutare la natura della prestazione compresa nell'appalto. Oltre questi limiti, e nel rispetto delle previsioni di legge, è necessario provvedere alla stipula di un atto aggiuntivo, previa deliberazione dell'organo competente, stipulato nella stessa forma del contratto principale.

Art. 28

Spese contrattuali

1. Le spese di copia, di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente, sono a carico del contraente a meno che, per esplicita convenzione, le stesse siano a carico, in tutto o in parte, del Comune.

Art. 29

Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione a gli effetti della vigente legislazione antimafia.

Art. 30

Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva dall'Amministrazione comunale.

2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa comunale.

3. Rientra nella competenza dell'Economato comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. Il conguaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art. 31

Premi di incentivazione

1. Per l'anticipata consegna dell'opera la delibera autorizzativa dell'appalto può prevedere la corresponsione di un premio di incentivazione.

2. Nella lettera di invito, nel capitolato speciale di appalto e nel contratto dovrà enunciarsi con precisione la possibilità di corrispondere il premio di incentivazione e la relativa quantificazione.
3. L'inserimento nel contratto della clausola del premio di incentivazione potrà effettuarsi solo quando sussistono particolari ragioni di pubblico interesse che impongono di disporre quanto prima dei lavori.
4. L'entità del premio di incentivazione non potrà essere determinato in misura superiore a quella stabilita per la penale.

Art. 32

Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti concernenti i lavori, forniture e somministrazioni, le Imprese aggiudicatarie debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.
 2. Salvo le specifiche norme esistenti per le Cooperative ed i loro Consorzi, l'importo del deposito cauzionale è fissato rispettivamente nella misura del 5% dell'importo presunto della fornitura o dell'importo netto dell'appalto a meno che il Capitolato Speciale non stabilisca una misura maggiore che, però, non può superare il 10% dell'importo.
 3. I depositi cauzionali possono essere costituiti, nei modi stabiliti dalla Legge vigente, oltre che in numerario o i titoli di Stato, anche mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.
 4. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non presti la cauzione nel termine stabilito dall'Ente, l'amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, procedendo alla erogazione delle seguenti sanzioni:
 - radiazione dall'Albo di fiducia
 - comunicazione al Comitato Centrale dell'Albo Nazionale dei Costruttori, per gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
- L'Amministrazione può procedere ad un nuovo incanto, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno mediante le azioni consentite dalla legge.
5. Lo svincolo avviene con lo stesso atto di Giunta con il quale si approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
 6. Allorché trattasi di lavori che si protraggono per più anni ovvero di forniture o lavorazioni costituite da più partite, distanti le une dalle altre e per quantità definite, l'amministrazione potrà ordinare lo svincolo della quota-parte di cauzione corrispondente alla parte di fornitura e lavorazione eseguita in ciascun anno, o di una o più partite per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte del contratto che resta ancora da adempiere.
 7. la competenza ad autorizzare lo svincolo della cauzione è della Giunta.

TITOLO V

LA STIPULAZIONE

Art. 33

La stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto, ove non sia diversamente previsto nell'atto deliberativo di autorizzazione al contratto, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di adempimento degli obblighi precontrattuali da parte del contraente.

2. I contratti dell'Ente possono essere stipulati:

a) Mediante atto pubblico redatto da un Notaio;

b) Mediante atto pubblico amministrativo redatto a cura del Segretario generale o del Vice segretario generale;

c) Mediante scrittura privata autenticata dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale;

d) Mediante scrittura privata con la semplice sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti;

e) A mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, quando sia concluso con Ditte commerciali.

3. L'Amministrazione, con la deliberazione che prevede il contratto, può stabilire che lo stesso venga stipulato con atto pubblico, individuando il finanziamento delle relative spese notarili.

Anche il privato contraente può fare richiesta di rogito tramite il notaio, assumendone gli oneri.

TITOLO VI

I MODI DI SCELTA DEL PRIVATO CONTRAENTE

Art. 34

Asta pubblica

1. E' una gara alla quale possono essere ammessi tutti coloro che comprovino la loro idoneità a partecipare essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando.

2. Per i contratti attivi, l'asta pubblica è la forma ordinaria di contrattazione; può, tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di convenienza da motivare nella deliberazione.

3. La Commissione di gara è presieduta dal Dirigente del Servizio proponente; in caso di assenza o legittimo impedimento lo sostituisce il dirigente che svolge funzioni vicarie. Ne fanno parte: due

funzionari dell'ufficio contratti, di cui uno con funzioni di segretario, che, tra l'altro, redige il verbale di gara, ed un funzionario della Ragioneria generale.

4. I componenti della commissione possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.

Art. 35

Licitazione privata

1. La licitazione privata si sostanzia in una gara tra soggetti scelti dall'Amministrazione e ritenuti idonei in relazione all'oggetto contrattuale; essa costituisce, il sistema prevalente di scelta del contraente. Nella deliberazione di indizione della gara deve essere indicato il metodo con il quale la licitazione deve essere effettuata.

2. L'avviso di gara, a cura dell'Ufficio Contratti, viene redatto e pubblicato secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblicità e dal presente Regolamento. Esso deve contenere il termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di invito nonché l'ufficio al quale essa va indirizzata.

3. Le richieste di invito alla gara debbono pervenire con lettera raccomandata, al Protocollo generale del Comune, il quale, alle ore 12 del termine stabilito, redige un elenco delle richieste pervenute nei termini e le trasmette all'Ufficio Contratti.

Qualora non pervenga alcuna richiesta di invito, o ne pervenga una sola, si procede a nuova pubblicazione dell'invito con fissazione di nuovo termine.

4. L'Ufficio Contratti, entro 120 giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 3), invita alla gara le Ditte che ne abbiano fatto richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Le espressioni "per difetto" e "per eccesso" sono da riferirsi alla percentuale di ribasso o di aumento indicata nell'offerta e non al prezzo derivante dalla applicazione della percentuale al valore di base dell'asta.

6. La commissione di gara è presieduta dal Dirigente del Servizio proponente; in caso di assenza o legittimo impedimento lo sostituisce il Dirigente che svolge funzioni vicarie. Ne fanno parte: due funzionari dell'Ufficio contratti, di cui uno con funzioni di segretario, che, tra l'altro, redige il verbale di gara, ed un funzionario della Ragioneria generale.

7. I componenti della commissione possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.

8. Il verbale di gara, il quale non tiene mai luogo di contratto, viene sottoposto all'esame della Giunta Municipale che con proprio atto approva l'aggiudicazione pronunciata in sede di gara. L'Amministrazione, per gravi motivi di interesse dell'Ente o per giustificate esigenze sopravvenute, può negare l'approvazione dell'atto di aggiudicazione, anche se riconosciuto regolare.

Art. 36

Appalto concorso

1. Si procede con il sistema dell'appalto concorso quando si tratti di lavori o forniture di particolare complessità tecnica scientifica, ovvero di particolare pregio artistico.
2. Nella delibera che approva tale sistema vanno necessariamente indicati i motivi e le esigenze che consigliano l'applicazione di detta procedura, nonché i criteri di valutazione ed i parametri relativi a ciascun criterio.
3. Le procedure attuative scaturenti dalla delibera di indizione dell'appalto-concorso sono di pertinenza dell'Ufficio Contratti.
4. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte è istituita apposita commissione, presieduta dal Dirigente dell'Ufficio proponente e composta da due Funzionari dell'Ufficio Contratti di cui uno con Funzioni di segretario, un Funzionario del Servizio interessato all'oggetto dell'appalto, nonché da tre esperti nelle tecniche o discipline cui l'oggetto dell'appalto si riferisce, nominati dalla Giunta Municipale con il medesimo atto di indizione della gara, assicurando gli opportuni avvicendamenti.
5. La funzione della Commissione si concreta nell'espressione di un parere e/o nella formazione di una graduatoria.

L'aggiudicazione dell'appalto avviene con deliberazione dell'Amministrazione la quale, ove intenda discostarsi dal parere o dalla graduatoria formulati dalla Commissione, deve indicare i motivi della scelta.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di non procedere all'aggiudicazione, con provvedimento motivato, e può dar luogo ad altra gara.

Art. 37

Concorso di idee

1. Il concorso di idee è il sistema di gara pubblica con cui il Comune acquisisce suggerimenti o progetti per la ideazione ed esecuzione di determinate opere, che richiedano specifiche specializzazioni o la soluzione di complesse problematiche che giustifichino il ricorso ad esperti.
2. Il concorso di idee può essere bandito per:
 - a) progetti preliminari;
 - b) progetti di massima.
3. L'Amministrazione è libera di valutare l'opportunità dell'acquisto dei progetti o delle proposte.
4. La gara è preceduta da un avviso pubblico che prevede le condizioni per la partecipazione, i requisiti che debbono possedere i partecipanti e la determinazione dell'ammontare del premio o dell'acquisto del progetto.

5. La provenienza delle offerte deve rimanere segreta anche per la Commissione Giudicatrice nominata dalla Giunta, e di cui fanno parte, oltre il responsabile del servizio interessato all'opera, tre esperti. Il progetto è contrassegnato da un motto.

Art. 38

Trattativa privata

1. Qualora si proceda a trattativa privata, nella delibera che la approva vanno specificatamente indicati i motivi che inducono a tale scelta, motivi che devono essere quelli rigorosamente previsti dalla legge.

2. La trattativa privata può comunque esperirsi per contratti il cui ammontare non ecceda l'importo di lire 200.000.000 per le opere pubbliche e lire 100.000.000 per le forniture.

3. La trattativa privata è ammessa di regola solo nella forma della gara ufficiosa, alla quale devono essere invitate non meno di 5 ditte prescelte con un sistema di rotazione progressiva, tra quelle iscritte negli Albi di fiducia del Comune di cui al successivo art. 70.

4. Si prescinde dalle indicazioni contenute nei commi che precedono qualora si tratti di acquisti di beni, di prestazioni, di servizi, ed esecuzioni di lavori che una sola Impresa è in grado di fornire o di eseguire, nonché nelle ipotesi di locazioni attive e passive di immobili, ovvero nelle ipotesi di urgenza e di gare deserte.

5. La composizione della Commissione è la medesima di quella prevista agli artt. 34 e 35, con l'esclusione del rappresentante della Ragioneria generale.

6. Le procedure attuative derivanti dalla delibera che prevede la trattativa privata spettano all'Ufficio contratti ad eccezione delle ipotesi previste al comma 4) del presente articolo e di quelle relative ad acquisti mediante l'utilizzazione del fondo economale.

TITOLO VII

I PUBBLICI SERVIZI

Art. 39

Pubblici servizi

1. L'Ente, nell'affidamento in appalto o in concessione di un pubblico servizio, inserirà nel relativo contratto, oltre tutti i normali requisiti generali e clausole obbligatorie, le norme intese a stabilire:

- l'oggetto dettagliato del servizio e relativa disciplina;

- la durata contrattuale ed eventuali proroghe;

- il canone dovuto, ovvero la partecipazione dell'Ente agli utili dell'Impresa e relativa corresponsione con eventuale revisione dei prezzi;

- i corrispettivi dovuti per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti e le relative modalità per il trasferimento, alla scadenza del contratto;
- l'esercizio della facoltà di riscatto;
- la regolare manutenzione degli impianti per l'intera durata contrattuale;
- la vigilanza sul funzionamento del servizio;
- la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare all'Ente ed ai privati;
- le penalità per le inosservanze degli obblighi contrattuali;
- i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie.

Le predette norme, oltre a quelle di carattere generale prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali, saranno inserite nell'apposito Capitolato Speciale.

TITOLO VIII

I SISTEMI ALTERNATIVI

CAPO I

I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 40

Generalità

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, per la loro natura possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa con deliberazione dell'organo collegiale, sono i seguenti:

- a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali in proprietà o in locazione, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del comune e degli Enti strumentali;
- b) lavori e provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o per le riparazioni dei danni causati da incendi, da agenti atmosferici e tellurici ed altre calamità, nonché i lavori urgenti concernenti la stabilità degli edifici.
- c) lavori, provviste e servizi di ogni specie per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione.
- d) Provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la necessaria continuità dei servizi: sanitario, vestiario, equipaggiamento, combustibili, carbolubrificanti, nonché tutte le spese necessarie per assicurare la continuità dei servizi la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi.

e) Provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno di un appaltatore, nel caso di risoluzione di un contratto o per assicurare l'esecuzione delle medesime provviste, lavori e prestazioni nel tempo previsto dal contratto stesso; nonché lavoro di completamente o di lavorazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori.

2. Per le spese di cui alla lettera a) il ricorso alla gestione in economia è consentito nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 150.000.000; per le spese di cui alle lettere b) , c) , d). e e) , il ricorso alla gestione in economia è consentito nei casi in cui non sia superiore a lire 300.000.000.

3. E' vietato l'artificioso frazionamento delle commesse.

Art. 41

Eventi eccezionali

1. Possono, altresì, eseguirsi in economia, per le esigenze inderogabili di soccorso e di pubbliche calamità, o per altre esigenze di protezione civile, le seguenti spese, nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 500.000.000:

- a) acquisto o noleggio di materiali ed attrezzature di soccorso,
- b) acquisto noleggio ed installazione di impianti di distribuzione di carburanti e di macchinari per la fornitura di energia elettrica;
- c) acquisto di viveri e spese per la confezione del vitto;
- d) acquisto, approntamento, manutenzione, confezione e riparazione di oggetti di vestiario, equipaggiamento e di materiali assistenziali;
- e) acquisto e noleggio di impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
- f) locazione di immobili per esigenze del personale direttamente impegnato nell'opera di soccorso o di protezione civile.

Art. 42

Modalità di esecuzione

1. I lavori, le provviste e i servizi che possono farsi in economia, possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Ente.
- b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare, i collaudi ed ogni altra condizione

ritenuta utile all'Ente, con le modalità di cui al Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

c) con sistema misto, e cioè parte con amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

CAPO II

CONTRATTI RICORRENTI E PER ESIGENZE ECONOMICHE

Art. 43

Acquisti ricorrenti

1. Il Consiglio comunale delibera l'elenco dei beni e servizi oggetto di acquisti ricorrenti necessari al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 44

Programmazione

1. Entro il primo dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento il Provveditorato, coordinando le richieste e le proposte dei Servizi, elabora un programma di acquisti per ciascun gruppo di beni e servizi compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente e dei quali si prevede l'acquisto nel corso dell'anno, fornendo la stima della spesa relativa.

2. Il programma di cui al comma precedente è approvato dalla Giunta comunale e comunicato al Consiglio comunale.

3. I vari servizi della civica azienda sono tenuti a segnalare al competente Ufficio proponente, il rispettivo fabbisogno entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al fine di consentire all'Ufficio medesimo sia il rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento di Contabilità, sia l'elaborazione nel termine previsto dal programma di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 45

Deliberazione a contrattare

1. Contestualmente all'approvazione del programma degli acquisti di cui all'articolo precedente ed in conformità con le previsioni in esso contenute, la Giunta comunale adotta una deliberazione per la stipulazione, per ciascun gruppo di beni e servizi di cui al precedente art. 43, di non più di tre contratti, ciascuno con un contraente diverso, individuati mediante licitazione privata.

2. I contratti di cui al comma precedente hanno durata annuale; qualora ricorrono particolari motivi di convenienza economica e purché la fornitura riguardi gli stessi beni e servizi, possono essere stipulati contratti per una durata maggiore, sino ad un massimo di tre anni.

3. I contratti di cui al precedente primo comma stabiliscono la qualità ed i prezzi unitari dei beni o servizi e la quantità massima degli acquisti nell'arco di tempo considerato; stabiliscono, altresì, che l'amministrazione è obbligata a rivolgere richieste a rotazione ai tre contraenti.

Art. 46

Acquisti per esigenze straordinarie e sopravvenute

1. Per acquisti di beni e servizi compresi nell'elenco di cui al precedente art. 43 è vietato far ricorso a contratti diversi da quelli stipulati ai sensi del precedente art. 45 salvo che sia necessario provvedere ad esigenze straordinarie o sopravvenute non previste nei Programmi di cui al precedente art. 44.

2. Nel caso previsto dal comma precedente la Giunta comunale provvede con deliberazione specificatamente motivata in ordine alle esigenze straordinarie o sopravvenute.

3. La deliberazione è comunicata al consiglio comunale.

Art. 47

Contratti per esigenze economiche

1. Per le esigenze economiche indicate semprechè trattasi di beni e servizi che non debbano essere acquisiti a norma delle disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente titolo, si provvede a trattativa privata entro il limite di tre milioni.

2. I contratti per gli acquisti e per le prestazioni di cui al comma precedente vengono conclusi secondo gli usi del commercio.

Art. 48

Regolamento dell'Economato

1. Per tutto quanto altro non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento al vigente Regolamento dell'economato.

CAPO III

LA CONCESSIONE

Art. 49

Concessione di sola costruzione

1. Nella concessione di sola costruzione il concessionario si impegna a realizzare con mezzi propri un'opera pubblica, assumendo altresì l'obbligazione di progettare a livello esecutivo l'opera stessa e di svolgere altre eventuali attività connesse.

2. La deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia per la procedura scelta, sia per la convenienza.

3. Il conferimento della concessione avviene prevalentemente con le procedure aperte o ristrette, o, nei casi in cui la normativa lo consente, con la procedura negoziata. Quest'ultima dovrà essere sempre preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati.

Art. 50

Concessione di committenza

1. Nella concessione c.d. di committenza o di poteri, il concessionario, sostituendosi integralmente al Comune concedente, a fronte di un corrispettivo compie tutti gli adempimenti occorrenti per la realizzazione dell'opera (progettazione, acquisizione aree, ottenimento permessi amministrativi) e tra questi provvede anche ad individuare - mediante pubbliche gare - i terzi appaltatori cui competerà eseguire direttamente i lavori occorrenti;

Il Comune concedente supporterà, per il tramite del concessionario o direttamente, tutti gli oneri economici per la realizzazione dell'opera, corrispondendo ai soggetti terzi individuati dal concessionario quanto loro dovuti e riconoscerà al concessionario stesso le spese sostenute oltre un corrispettivo, determinato di regola in misura percentuale in rapporto al costo generale dell'opera.

2. Il conferimento della concessione avviene secondo le procedure indicate al terzo comma dell'art. 49.

Art. 51

Concessione di costruzione e gestione

1. Nella concessione di costruzione e gestione, nella quale il concessionario a fronte dell'obbligo assunto di realizzare l'opera pubblica ponendo in essere tutto quanto a ciò necessario, ottiene in corrispettivo la possibilità di gestire l'opera stessa, è ammissibile che oltre alla gestione vi sia anche la corresponsione di somme di denaro da parte del Comune, sempre che venga dimostrato un beneficio per la collettività superiore a tali somme di denaro.

2. Il conferimento della concessione avviene con la licitazione privata o con la procedura negoziata con le modalità indicate all'art. 49.

Art. 51 bis

1. Ciascuna ditta iscritta all'Albo delle imprese non può cumulare per ciascun anno, pur partecipando a pubbliche gare, lavori per un ammontare superiore di quattro volte l'importo per il quale la stessa è iscritta nella relativa categoria all' A.N.C..

TITOLO IX

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI RICERCA

Art. 52

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina l'affidamento di prestazione d'opera quali incarichi di consulenza professionale, di collaborazione scientifica e di prestazione di opera di natura tecnica.

Art. 53

Natura giuridica e distinzioni

1. Gli incarichi di cui al presente titolo costituiscono prestazioni d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice Civile. Essi possono essere conferiti solo in via contingente ed eccezionale, quando il lavoro da commissionare attenga ad attività diverse da quelle afferenti ai compiti istituzionali del personale dipendente, o quando nelle strutture non sia presente personale in possesso delle specifiche competenze richieste.

2. I contratti per l'affidamento di prestazione d'opera possono essere:

- Contratti di consulenza professionale;

- Contratti di collaborazione scientifica.

3. Il contratto di consulenza professionale può essere stipulato con liberi professionisti regolarmente iscritti ad Albi Professionali, ove tale iscrizione sia prevista dalla vigente normativa.

Il contratto di collaborazione scientifica può essere stipulato con Docenti Universitari o esperti di provata e documentata capacità in relazione all'incarico da affidare.

Art. 54

Disciplina e presupposti

1. Il conferimento di incarichi di consulenza professionale e di collaborazione scientifica deve essere effettuata nei casi previsti dal presente Regolamento, unicamente attraverso la disciplina del contratto previsto dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

2. I presupposti inderogabili per la stipula dei contratti per il conferimento degli incarichi sopra previsti sono così stabiliti:

- a) l'oggetto della presentazione deve essere dettagliatamente precisato;
- b) la competenza specifica del contraente deve essere documentata;
- c) l'iscrizione all'Albo Professionale deve essere posseduta dai professionisti per i quali è prevista dalla vigente normativa;
- d) il contratto d'opera deve essere di durata determinata e, di norma, non superiore ad un anno solare;
- e) nel caso di persone fisiche deve essere prevista la non prorogabilità del contratto, e, in particolare, è fatto divieto di stipula di contratti con soggetti che abbiano avuto analoghi rapporti con il comune e per i quali la relativa attività non abbia avuto effettivo termine almeno quattro mesi prima della proposta del nuovo conferimento dell'incarico;
- f) nessun obbligo di orario può essere imposto al contraente nè questi può essere inserito nella struttura organizzativa del Comune;
- g) nessun controllo può essere previsto sulle singole operazioni strumentali e sulle attività tese alla realizzazione del risultato finale; eventuali prescrizioni possono attenersi unicamente alle caratteristiche e modalità di quest'ultimo;
- h) non può essere vietato al contraente di svolgere altre attività;
- i) deve essere previsto un compenso forfettario da corrispondere dietro presentazione di parcella in regola con gli obblighi di legge;
- l) deve essere prevista clausola risolutiva in caso di inadempimento.

3. Non si procederà all'affidamento dell'incarico nel caso in cui risulti palese o comunque si ravvisi il carattere continuativo e sistematico del rapporto.

4. Le richieste di contratti di collaborazione scientifica e di consulenza professionale saranno corredate da documentazione attestante la competenza specifica dell'affidatario, nonché le eventuali analoghe esperienze e conoscenze di lavoro maturate.

Art. 55

Procedure

1. L'affidamento degli incarichi previsti dal presente titolo viene autorizzato con atto deliberativo di Giunta su richiesta del Dirigente interessato, sentito l'Ufficio Controllo di Gestione.

Art. 56

Iscrizione in Albo speciale e rotazione degli incarichi

1. Gli incarichi vengono affidati secondo il criterio della rotazione collegato anche al valore economico della prestazione, fra i professionisti, i docenti e gli esperti iscritti in apposito Albo istituito presso l'Ufficio contratti.
2. L'Albo è ripartito nelle seguenti sezioni:
 - a) consulenza professionale per gli iscritti negli ordini o collegi professionali con effettivo esercizio della professione da almeno dieci anni;
 - b) collaborazione scientifica per professori universitari di ruolo o esperti di provata e documentata capacità;
3. Gli interessati possono essere iscritti, su domanda, corredata da curriculum e documentazione, come richiesta nel precedente comma a seconda della sezione di cui si chiede l'iscrizione.
4. L'iscrizione nell'Albo è disposta dal Sindaco sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 6.
5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno l'Albo è aggiornato e pubblicato nel Bollettino ufficiale. Al predetto Albo sono allegati gli elenchi degli incarichi conferiti nell'anno precedente.

Art. 57

Contratto di ricerca

1. Al fine di soddisfare proprie necessità di conoscenza in Settori e materie di competenza istituzionale del Comune l'amministrazione può dar luogo al contratto di ricerca previa trattazione privata preceduta da un confronto concorrenziale con le Università, il CNR od Istituti Pubblici di Ricerche. Ove non sia possibile addivenire ad affidamento di ricerca e di consulenza con i soggetti di cui sopra l'amministrazione può interpellare Istituti privati tramite appalto concorso o licitazione privata.
2. Il contratto deve prevedere un termine entro il quale la ricerca sarà conclusa. Eventuali proroghe debbono essere concordate. Deve essere altresì prevista la facoltà dell'Amministrazione di recedere allo scadere di un determinato termine o quando le spese abbiano superato un certo ammontare.
3. Qualora l'amministrazione lo ritenga conveniente la ricerca può essere divisa in più fasi, con un prezzo determinato per ciascuna delle fasi, con possibilità per l'amministrazione di recesso al termine di ciascuna fase.
4. Il prezzo in ogni caso dovrà essere determinato globalmente o forfettariamente dal contratto.
5. I diritti di proprietà industriale nascenti dalla ricerca sono regolati secondo le disposizioni vigenti in particolare le norme del titolo IX, capo I, del codice civile.
6. L'Amministrazione può disporre dei risultati della ricerca per bisogni propri o per Enti comunque menzionati, nel contratto, senza che il contraente possa rivendicare alcun diritto.

TITOLO X

CONTRATTI SPECIALI

LEASING-ENGINEERING-FACTORING

CAPO I

LEASING

Art. 58

Leasing promozionale

1. Il Comune, per incentivare le iniziative imprenditoriali, per promuovere o favorire lo sviluppo di un determinato settore produttivo o di una particolare zona di territorio, può:

- a) concedere finanziamento a tasso agevolato o contributi alle iniziative attuate con il sistema della locazione finanziaria,
- b) stipulare convenzioni con società di leasing miranti a rendere meno oneroso l'accesso degli operatori privati alla locazione finanziaria
- c) costituire società per azioni a partecipazione pubblica per l'esercizio diretto dell'attività di locazione finanziaria..

Art. 59

Leasing pubblico

1. Il Comune può utilizzare il contratto di leasing operativo, o finanziario, per procurarsi i mezzi finanziari necessari per consentire la disponibilità di beni ed immobili necessari all'esplicazione delle sue funzioni.

2. Nella deliberazione dovranno specificarsi le ragioni che inducono all'acquisizione del bene mediante leasing rispetto ad altri modelli contrattuali alternativi, valutando e determinando preventivamente sia l'onere finanziario che le caratteristiche del bene oggetto del contratto, individuando la convenienza in base alle regole della economicità, comparando cioè costi e ricavi, anche sociali, con riferimento alla necessità di realizzare tempestivamente l'opera e l'impossibilità di ottenere forme di finanziamento meno onerose.

Art. 60

Leasing mobiliare

1. Per il Leasing mobiliare la scelta del fornitore è fatta con le procedure concorsuali di cui agli artt. 34 e ss. del presente Regolamento.

2. Nei bandi di gara e nelle clausole contrattuali si prevederanno clausole che risolvano ipotesi di mancato gradimento del Comune delle forniture.

Art. 61

Leasing immobiliare

1. L'utilizzazione del leasing in alternativa all'appalto o alla concessione di opera pubblica, per realizzare un bene immobile destinato ai fini pubblici, può attuarsi come segue:

a) il Comune stipula un contratto di leasing con la società finanziatrice scelta con i modi concorsuali di cui agli artt. 34 e ss. del presente Regolamento disciplinando non solo le modalità del finanziamento e della concessione del bene al Comune, ma anche le modalità dell'appalto dell'opera. Il Comune procederà, con i sistemi concorsuali di cui agli artt 34 e ss. del presente Regolamento, alla scelta dell'impresa appaltatrice. Seguirà la stipulazione di un contratto trilaterale consuntivo tra il Comune, la Società di leasing e l'impresa appaltatrice regolando definitivamente sia il rapporto di appalto che quello di leasing;

b) il Comune stipula un contratto di leasing con una società detentrica di un accordo di collaborazione con una società realizzatrice. Il Comune ricorrendo alla procedura concorsuale di cui agli artt. 34 e ss. del presente Regolamento farà presente che ai fini del finanziamento dell'opera della sua utilizzazione intende avvalersi di una operazione in leasing, specificandone il contenuto.

Alle gare saranno ammesse quelle imprese che risultassero associate con società di leasing e che risultassero disposte a rispettare le indicazioni poste dal Comune con riguardo al contenuto del rapporto di leasing che ne dovrebbe scaturire. Dopo l'aggiudicazione si addivene ad un contratto trilaterale come sub a).

Art. 62

Limitazioni

1. Il Comune non può stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto beni insuscettibili di proprietà privata.
2. Se l'opera pubblica viene realizzata su di un'area demaniale non è ammesso il contratto di leasing.
3. Se l'area rientra nel patrimonio disponibile lo ius aedificandi viene concesso mediante un contratto di diritto privato, costitutivo del diritto di superficie.

Art. 63

Indisponibilità dei beni

1. Nei contratti dovrà essere espressamente previsto ed accettato la destinazione a pubblico uso dei beni oggetto del leasing finché il Comune non la muti, quali che siano le vicende inerenti al rapporto di proprietà.

2. Per garantire la Società di leasing si potranno prevedere garanzie sostitutive di pagamento (delegazioni accettati dal Tesoriere, ecc..).

CAPO II

ENGINEERING

Art. 64

Engineering

1. Il Comune con il contratto di engineering può affidare ad imprese altamente qualificate dal punto di vista tecnico il compimento di opere di vasta e complessa portata (Come redazione ed esecuzione di piani di insediamento produttivo, progettazione e costruzione di vie di comunicazioni filotranviarie o ferroviarie, riconversione di opere pubbliche, costruzioni di nuovi opifici, ecc..).

2. Nel contratto può stabilirsi anche il funzionamento degli impianti.

3. Il pagamento delle prestazioni eseguite dal commissionario si effettua nella percentuale del 15% del totale al momento dell'assunzione dell'incarico di progettazione e la somma residua verrà pagata alla conclusione dei lavori dopo il collaudo e la consegna dell'opera.

4. Non è ammessa la revisione dei prezzi nell'ambito del primo biennio.

Art. 65

Tipi di engineering

1. Il Comune potrà usufruire dell'engineering nelle forme del:

consulting: che ha per oggetto la fornitura di tutte le informazioni, disegni ed elaborazione di un progetto completo di un impianto;

commercial: che consiste nella costruzione di un opera di Ingegneria con l'assistenza tecnica, addestramento del relativo personale assicurandone il funzionamento.

Art. 66

Prestazione del commissionario

1. Nel contratto di engineering il commissionario si impegna alle seguenti obbligazioni, disgiuntamente o variamente congiunte:

-compiere lo studio dell'installazione elaborando progetti, calcoli, schemi e ricerche di varia natura per la realizzazione dell'opera oggetto del contratto;

- compiere i servizi di acquisto per l'installazione;

- dirigere la costruzione dell'installazione;
- assumere direttamente il compito di attuare i progetti elaborati (engineering commerciali);
- limitarsi ad assistere tecnicamente il committente nella attuazione dei progetti che gli sono stati forniti (engineering consultivo);
- avviare il processo di lavorazione fino all'installazione completa e continuare a controllare gli impianti (chiavi nella porta);
- oppure, consegnare l'opus perfectum al committente, considerando così assunti i propri compiti engineering chiavi in mano);
- sopporta gli oneri relativi ai ritardi ed alle penali conseguenti, nonché deve provvedere ad assicurare la stipulazione dei contratti di fideiussione e di assicurazione anche per danni cagionati ai terzi.

Art. 67

Controllo e collaudi

1. Il Comune, tramite propri tecnici, o tecnici di fiducia, dovrà controllare costantemente l'esecuzione dell'opera vigilando che sia compiuta a regola d'arte e nei tempi previsti.
2. Nel contratto saranno altresì puntualizzate le modalità e le fasi del collaudo e della consegna dell'opera e dell'impianto e quelle successive del funzionamento del sistema medesimo specificando per quest'ultima gli obblighi e le responsabilità del commissionario.

Art. 68

Modalità di scelta

1. Il commissionario è scelto con i sistemi concorsuali di aggiudicazione di cui agli artt. 34 e ss. del presente Regolamento.

CAPO III

FACTORING

Art. 69

Factoring

1. Il Comune al fine della creazione più celere di liquidità, di una maggiore certezza di incassi, e di una incisiva collaborazione, o sostituzione, nella gestione dei crediti può cedere al cessionario (factor) tutto o parte dei crediti derivati o derivanti dall'esercizio delle proprie attività erogative di servizi o patrimoniali.

2. Il factor viene scelto col sistema della licitazione privata.

TITOLO XI

ALBI DEI COSTRUTTORI DEI FORNITORI E DEI COLLAUDATORI

CAPO I

ISTITUZIONE

Art. 70

Istituzione degli albi

1. Presso il DAT e presso il Provveditorato generale sono istituiti per materia gli Albi dei Costruttori e dei fornitori del Comune e degli Enti dipendenti e collegati.

2. L'Albo di fiducia per i lavori sarà costituito da un elenco generale per le varie categorie e sottocategorie interessanti l'Ente e per i relativi importi, in analogia a quanto stabilito dalla tabella di classificazione delle categorie nell'Albo Nazionale dei Costruttori.

3. L'impresa potrà essere iscritta in categorie diverse ed in non più di due fasce inferiori all'importo d'iscrizione nell'A.N.C.

Art. 71

Diritto di iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo comunale sia degli appaltatori che dei fornitori è subordinata al pagamento di un diritto annuale di iscrizione secondo la seguente tabella a seconda delle categorie di cui agli artt. 72 e 84:

a) fino a lire: 150.000.000 : lire 50. 000

b) fino a lire: 1.500.000.000 : lire 100. 000

c) fino a lire: 6.000.000.000 : lire 400. 000

d) fino a lire: 9.000.000.000 e oltre : lire 500.000

Il suddetto pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

CAPO II

ALBO DEI FORNITORI

Art. 72

Categorie merceologiche

1. I fornitori sono classificati nell'Albo per categorie merceologiche secondo l'importo massimo delle forniture che possono assumere.
2. L'individuazione delle categorie merceologiche, nonché la modifica delle stesse è disposta con deliberazione del Consiglio.
- 3 Le classi inerenti agli importi sono le seguenti:
 - 1) sino a £ 100.000.000
 - 2) sino a £ 300.000.000
 - 3) sino a £ 500.000.000
 - 4) sino a £ 1.000.000.000
 - 5) sino a £ 3.000.000.000
 - 6) oltre £ 3.000.000.000
4. Il ricorso alle ditte iscritte nell' Albo è obbligatorio per la stipulazione dei contratti a trattativa privata per importi superiori a £ 3.000.000.
5. L'elenco degli iscritti all'Albo ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

Art. 73

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo è presentata al Sindaco unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e la capacità tecnico-finanziaria previsti.
2. Nella domanda deve essere precisata la categoria merceologica per la quale si richiede la iscrizione nonché la classe dell'importo.
3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche.

Art. 74

Requisiti di ordine generale

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo dei fornitori del Comune gli imprenditori che posseggono i requisiti dalla Legge per la partecipazione alle gare pubbliche.

Art. 75

Iscrizione

1. Il Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, decide sull'iscrizione, su conforme parere di una Commissione formata dal Dirigente del Servizio Provveditorato (PRESIDENTE), da un Funzionario dell'Annona da un Funzionario dell'Ufficio Contratti e da un Avvocato del Comune. Le funzioni di segretario sono svolte da un Funzionario del Provveditorato.

2. Il Sindaco entro i successivi trenta giorni, dispone l'iscrizione all'Albo con l'indicazione delle categorie e della classe alle quali l'iscrizione si riferisce.

3. L'accoglimento o la reiezione della domanda è comunicato all'interessato entro i successivi trenta giorni.

Art. 76

Modifica dell'iscrizione

1. Gli iscritti all'Albo possono chiedere il cambiamento di classe dopo sei mesi dall'iscrizione o dall'ultima modifica.

2. Per la modifica delle categorie merceologiche o della classe di iscrizione si applica la procedura prevista dall'articolo precedente.

Art 77

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

a) per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui ai precedenti articoli;

b) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione;

c) quando sia soggetto a procedure di liquidazione o cessi l'attività;

d) per sopraggiunto impedimento di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, avente per oggetto disposizioni contro la mafia.

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 78

Procedure per la cancellazione

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente ove si proceda d'ufficio il Provveditorato dà comunicazione con raccomandata R.R. all'iscritto di fatti addebitatigli fissando il termine di quindici giorni per le sue deduzioni
2. Trascorso inutilmente il termine, ovvero in caso di rigetto delle deduzioni, il Sindaco dispone la cancellazione dall'Albo; tale determinazione viene notificata all'interessato.

Art. 79

Revisione dell'Albo

1. L'Albo dei fornitori del Comune è oggetto di revisione generale ogni due anni.
2. A tal fine le Imprese iscritte sono invitate a documentare, entro il termine di novanta giorni da ricevimento dell'invito la permanenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli.
3. Scaduto inutilmente tale termine si procede alla cancellazione dell'Impresa.

Art. 80

Prima formazione dell'Albo

1. La deliberazione di cui al precedente art. 66 è assunta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Ai fini della prima formazione dell'albo dei fornitori del Comune, il Provveditorato, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui sopra, provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché su almeno un organo di stampa, quotidiano o periodico, a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, un avviso contenente l'indicazione della disciplina e dell'istituzione dell'albo e l'invito alle imprese interessate a presentare domanda d'iscrizione all'albo medesimo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione.
3. Decorso il termine di novanta giorni di cui al precedente comma, la Commissione provvede sulle domande.

CAPO III

ALBO DEI COLLAUDATORI

Art. 81

Albo dei collaudatori

1. Per il collaudo di opere è possibile ricorrere a tecnici esterni nei soli casi di lavori di particolare complessità o che, per la loro natura, richiedono professionalità non presenti nel Comune.
2. Nei casi di cui al primo comma, si farà ricorso, secondo i criteri già indicati all'art. 56, ad un apposito Albo istituito presso il Dipartimento Assetto del Territorio.
3. Alla nomina provvede la Giunta con provvedimento motivato.

Art. 82

Compensi

1. I compensi ai collaudatori sono liquidati secondo le tariffe minime professionali vigenti. Per i collaudatori funzionari dello Stato o di Enti pubblici i compensi di cui sopra sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti con la riduzione di un terzo.
2. Nel caso di commissione di collaudo, ad ogni componente della stessa compete il compenso stabilito dalla tariffa professionale ridotto di un terzo.
3. Nei casi di integrazione della commissione con un funzionario amministrativo, a questi compete il compenso stabilito dalla tariffa professionale ridotto della metà.

CAPO IV

ALBO DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE

Art. 83

Albo comunale degli appaltatori di opere pubbliche

1. L'Albo comunale appaltatori ha distinte Sezioni per: le Imprese individuali e loro Consorzi; le Società, le Cooperative e loro Consorzi, i consorzi fra Imprese Artigiane.

Art. 84

Categorie di iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo comunale è fatta in ordine alla categoria con indicazione della sede legale, numero di codice fiscale, specializzazione dei lavori ed importo dei lavori

Art. 85

Requisiti di ordine generale per l'iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo comunale deve essere presentata apposita domanda in carta legale, al Sindaco corredata dal certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei costruttori per la categoria e per gli importi per cui si chiede l'iscrizione.

2. L'Impresa che chiede l'iscrizione all'Albo deve comprovare la propria idoneità tecnica presentando dei certificati da cui risulti che ha eseguito o diretto lavori analoghi a quello per i quali viene chiesta l'iscrizione.
3. Il certificato di cui al comma 1) deve essere rinnovato ogni anno, pena la cancellazione dall'Albo.

Art. 86

Commissione dell'Albo

1. L'iscrizione, la modifica della specializzazione a degli importi e la cancellazione dall'Albo comunale degli appaltatori, sono disposte da un'apposita commissione permanente, da nominarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. La Commissione è costituita dal Coordinatore del DAT che la presiede anche attraverso un suo delegato, e dai seguenti componenti:
 - a) I Dirigenti dei Servizi Tecnici Comunali o loro delegati;
 - b) Da un Rappresentante dell'Ufficio Contratti;
 - c) Da un Avvocato del Comune.
3. Le determinazioni della Commissione sono valide se adottate con intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti. Un estratto delle determinazioni della Commissione pubblicato nel Bollettino Ufficiale a cura del Coordinatore del DAT.
4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e, comunque, almeno due volte ogni semestre.

Art. 86 bis

1. E' istituita una pubblicazione trimestrale denominata "Bollettino degli appalti e degli incarichi del Comune di Napoli". Tale pubblicazione, a cura della Segreteria Generale, dovrà registrare e rendere di pubblico dominio quanto sarà realizzato in esecuzione del presente Regolamento. Essa avrà inizio tre mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87

Norme di rinvio

1. Per quanto altro attiene la materia dei contratti, non espressamente disciplinato dal presente

Regolamento, si applicano le norme di legge nel testo vigente.

2. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea direttamente applicabile nello Stato Italiano o comunque recepita e vigente nell'ordinamento statale.

Art. 88

Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento, continuano ad essere regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula del contratto o dell'indizione della gara.

Art. 89

Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio comunale, entra in vigore l'1.1.1993 e viene inserito nella Raccolta dei Regolamenti e tenuto a disposizione dei cittadini.